

Documento vigente

Date di vigenza che interessano il documento:

27/02/2011 entrata in vigore

Regione Umbria

REGOLAMENTO REGIONALE 15 febbraio 2011 ,n. 2

Disciplina dell'attività di pesca professionale e sportiva nelle acque interne.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 23/02/2011

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' [articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale](#) . LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di pesca professionale e sportiva nelle acque interne della Regione ai sensi degli articoli 28 e 38 della [legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15](#) (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura).

Art. 2

Classificazione delle acque pubbliche

1. Ai fini della pesca professionale e sportiva sono considerate acque principali ai sensi dell' [articolo 13 della l.r. 15/2008](#) i seguenti corpi idrici:

- a) lago Trasimeno;
- b) lago di Piediluco fino al ponte per la stazione di Piediluco;
- c) bacino idroelettrico di Alviano, dalla località La Perezetta alla diga;
- d) bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della Pasquarella alla diga.

2. Appartengono alle acque secondarie di categoria A i corsi d'acqua indicati nella tabella 1 allegata al presente regolamento.

3. I rimanenti corsi d'acqua appartengono alle acque secondarie di categoria B.

Art. 3

Esercizio della pesca professionale nelle acque principali

1. Ai fini del presente regolamento costituisce esercizio di pesca professionale ogni atto diretto alla cattura e prelievo della fauna ittica, esercitato a fini economici, secondo quanto indicato al [comma 8](#) .

2. Gli attrezzi di pesca professionale vanno segnalati e contrassegnati con specifiche targhe in modo tale che possa essere agevolmente riconosciuto il proprietario.

3. Ai fini del [comma 2](#) ad ogni attrezzo o fila di attrezzi va applicata una targa con evidenziato in modo indelebile un codice identificativo, che indichi, con modalità determinate dalle province, il proprietario ed il tipo di attrezzo.

4. Gli attrezzi privi di contrassegno vengono rimossi a cura degli organi preposti alla vigilanza ovvero nel rispetto delle norme vigenti sequestrati e consegnati all'ufficio competente della provincia.

5. Nelle zone destinate a campi di gara, nei giorni festivi e prefestivi, gli attrezzi mobili di larga cattura vanno installati a non meno di centocinquanta metri dalla riva e gli attrezzi fissi di larga cattura vanno installati a non meno di cento metri dalla riva.

6. Per la pesca notturna alla carpa, nelle zone individuate dalle province, è vietato installare e utilizzare attrezzi per la pesca professionale a meno di duecento metri dalla riva.

7. Nel lago di Piediluco, qualora sia ritenuto necessario, la provincia competente può ridurre il limite di cui al [comma 6](#).

8. Gli attrezzi consentiti e le modalità per l'esercizio della pesca professionale ed i divieti di pesca nelle singole acque principali sono indicati nella Tabella 2 allegata al presente regolamento.

9. Il pescatore professionale è tenuto a effettuare una costante gestione e manutenzione degli attrezzi di pesca fissi al fine di evitare la morte del pesce pescato di taglia inferiore a quella minima consentita o in periodo di divieto.

Art. 4

Esercizio della pesca sportiva

1. Ai fini del presente regolamento costituisce esercizio di pesca sportiva ogni atto diretto alla cattura e prelievo, ovvero al richiamo a fini di cattura della fauna ittica esercitati senza scopo di lucro, secondo quanto indicato al [comma 3](#).

2. È considerato altresì esercizio di pesca sportiva il soffermarsi in prossimità di acque superficiali, con i mezzi destinati a tale scopo pronti per essere utilizzati, o in attitudine di attesa o ricerca della fauna ittica per catturarla.

3. Gli attrezzi consentiti per esercitare la pesca sportiva sono indicati nella Tabella 3 allegata al presente regolamento.

Art. 5

Modalità di pesca sportiva

1. Nelle acque principali e in quelle secondarie di categoria B a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di tre canne contemporaneamente, con o senza mulinello, ognuna armata con non più di due ami, con l'uso di esche naturali, e non più di cinque ami, con l'uso di esche artificiali.

2. Nelle acque secondarie di categoria A a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di una canna con o senza mulinello armata con un solo amo, con l'uso di esche naturali, e non più di tre ami o una ancoretta, con l'uso di esche artificiali.

3. Nelle acque secondarie di categoria A sono vietati l'uso e la detenzione di uova di salmonidi.

4. Nel tratto del fiume Velino che scorre nella regione Umbria è consentita la pesca con due canne.

5. Ad ogni pescatore è consentito occupare uno spazio complessivo a terra non superiore a quindici metri.

6. Nei casi in cui è previsto il rilascio del pesce, qualora si tratti di esemplari che abbiano ingoiato l'esca, e non sia possibile la slamatura senza arrecare danno al pesce, è fatto obbligo di recidere immediatamente la lenza.

7. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato e per la cattura del gamberetto (*Palaemonetes antennarius*) per i fini di cui all' [articolo 9, comma 1](#).

Art. 6

Tesserini di pesca sportiva

1. Ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca sportiva, nei corsi d'acqua indicati dal Servizio regionale competente, la pesca è consentita solo ai titolari di licenza di pesca di cui all' [articolo 33 della l.r. 15/2008](#) muniti di apposito tesserino previsto dall' [articolo 35 della l.r. 15/2008](#), se adottato, rilasciato dalla provincia competente e distribuito dalla provincia stessa o da soggetti da questa delegati secondo le modalità stabilite dal Servizio regionale competente.

2. I minori di 14 anni devono dotarsi di tesserino di pesca gratuito.
3. Nel tesserino per le specie previste, sono registrati immediatamente ed in maniera indelebile:
 - a) la specie pescata;
 - b) la data di uscita di pesca;
 - c) gli esemplari catturati;
 - d) il corso d'acqua in cui è effettuata la cattura;
 - e) eventuali altre informazioni che vanno annotate alla fine della giornata di pesca;
 - f) la lunghezza del pesce pescato.
4. Il tesserino può prevedere un limite massimo di giornate di pesca.
5. Il tesserino è rilasciato previo versamento alla provincia di euro 5,00 (euro cinque) a titolo di contributo per le spese di gestione connesse al tesserino stesso. L'utilizzo dei proventi del tesserino è stabilito dalla provincia, di intesa con le associazioni piscatorie.
6. Il pescatore che abbia esaurito le giornate di pesca previste nel tesserino può richiederne uno nuovo, a titolo gratuito, previa consegna del tesserino completato.
7. In caso di smarrimento o deterioramento del tesserino all'interessato è rilasciato un nuovo tesserino previo versamento dell'importo di euro 5,00 (euro cinque). Il rilascio del nuovo tesserino è subordinato ad una dichiarazione sostitutiva presentata al Servizio competente della provincia, ove risultano indicate le circostanze dello smarrimento, ovvero lo stato del deterioramento del documento da sostituire.

Art. 7

Orario di pesca sportiva

1. I possessori di licenza di pesca sportiva, in tutte le acque della regione, possono pescare dall'alba ad un'ora dopo il tramonto. Nelle acque elencate nella Tabella 4 allegata al presente regolamento la pesca all'anguilla, al siluro ed al pesce gatto è consentita dall'alba fino alle ore ventiquattro, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna.
2. Fermo restando quanto disposto dalla Tabella 5 allegata al presente regolamento, nelle zone e con le modalità individuate dalle province competenti, è consentita la pesca alla carpa senza limiti di orario, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna.

Art. 8

Divieti

1. Su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di pesca alle seguenti specie:
 - a) gambero di fiume italiano (*Austropotamobius pallipes italicus*);
 - b) scazzone (*Cottus gobio*);
 - c) lampreda (*Lampetra planeri*);
 - d) ghiozzo di ruscello (*Padogobius nigricans*);
 - e) spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);
 - f) granchio di fiume (*Potamon edule*);
 - g) anfibi (tutte le specie).
2. È vietata la reimmissione nei corpi idrici degli individui pescati appartenenti alla specie siluro (*Silurus glanis*).

3. È vietato il trasporto in vivo del siluro (*Silurus glanis*).
4. È vietata la immissione nei corpi idrici del pesce vivo detenuto come esca e non utilizzato.
5. Ai fini della tutela della fauna ittica la pesca è vietata in vasche e canali artificiali a servizio di centraline idroelettriche, molini e impianti industriali individuati e tabellati a cura delle province.
6. La pesca con il sistema della "bottata" o "a scaccio" è vietata.

Art. 9

Limitazioni all'attività di pesca professionale e sportiva

1. È consentita la pesca del gamberetto (*Palaemonetes antennarius*) per i soli fini dell'innesco sia per la pesca professionale che sportiva.
2. È consentita la pesca con uso di pescetto vivo o morto esclusivamente appartenente alle specie scardola, rovello e alborella. Nel lago di Piediluco è consentito anche l'uso della specie carassio; nei laghi Trasimeno, Alviano e Corbara e nel fiume Tevere a valle della confluenza con il Nestore, è consentito l'uso delle specie carassio e pseudorasbora.
3. Nel lago di Corbara, nel bacino di Alviano, nel Tevere a valle di Alviano e nel cosiddetto "Tevere morto" che va dalla diga di Corbara fino alla confluenza con il fiume Paglia, nel periodo 15 marzo 30 aprile non è consentita la detenzione e l'uso del pescetto vivo o morto come esca.
4. Le province possono disporre variazioni delle epoche di divieto per determinate specie, in relazione a particolari condizioni climatiche che spostino i periodi di riproduzione, nonché divieti temporanei di pesca su singoli corpi idrici o parti di essi, per eventi eccezionali, in riferimento alla tutela del patrimonio ittico.

Art. 10

Limitazione all'attività di pesca sportiva

1. Le epoche dei divieti di pesca, la lunghezza minima nonché i limiti di cattura giornalieri dei pesci sono indicati nella Tabella 5 allegata al presente regolamento.
2. I limiti di cattura giornalieri valgono per la pesca nelle acque secondarie e, per i possessori di licenza di tipo sportiva, anche nelle acque principali.
3. Le specie ittiche pescate sotto la misura minima di prelievo indicata nella Tabella 5 e le specie pescate in periodo di divieto vanno rilasciate immediatamente, fatto salvo quanto disposto dal [comma 4](#).
4. La detenzione del pesce sotto misura e in epoca di divieto è consentita solo durante le manifestazioni, gare e prove autorizzate di pesca agonistica.
5. Nelle acque secondarie di categoria A, al raggiungimento dei limiti di detenzione previsti dalla Tabella 5, è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca, oppure la pesca può proseguire solo con tecniche che prevedono l'uso di esche artificiali, con amo singolo privo di ardiglione e il conseguente rilascio immediato del pesce catturato.

Art. 11

Modalità di misura

1. La misura del pesce si effettua considerando l'intervallo compreso tra l'estremità del muso a bocca chiusa e l'estremità della pinna caudale.
2. La misura della maglia si effettua a reti bagnate dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

Art. 12

Disciplina della pesca a pagamento nei laghetti, cave e specchi d'acqua

1. Per l'esercizio della pesca sportiva a pagamento nei laghetti situati all'interno di proprietà privata, l'interessato presenta domanda di autorizzazione alla provincia competente dichiarando le generalità del titolare, la località in cui è ubicato lo specchio d'acqua e la superficie dello specchio d'acqua. Alla domanda allega:

- a) la planimetria in scala 1:25.000 e la stampa catastale in scala 1:2.000, con l'indicazione delle particelle e dello specchio d'acqua;
- b) la concessione di derivazione idrica, se prevista;
- c) le specie che si intendono immettere o allevare;
- d) l'idoneità delle acque all'uso richiesto, sotto l'aspetto igienico sanitario, con riferimento ai parametri e rispettivi valori di cui alla Tabella 6 allegata al presente regolamento.

2. In sede di rilascio della autorizzazione la provincia ne dà comunicazione all'ASL competente.

Art. 13

Modalità di pesca agonistica

1. Nei campi di gara di cui all' [articolo 36 della l.r. 15/2008](#) , durante le manifestazioni, gare e prove di pesca agonistica autorizzate, non valgono le disposizioni concernenti i periodi di pesca, le misure ed il numero di esemplari catturabili.

2. Durante le manifestazioni, gare e prove di pesca agonistica autorizzate è fatto obbligo di tenere in vita il pesce pescato, detenendolo in cestini mantenuti aperti, con almeno cinque anelli del diametro minimo di ventotto centimetri e di reimmettere il pesce catturato al termine dell'attività piscatoria, fatto salvo quanto previsto all' [articolo 8, comma 2](#) . L'obbligo non vige nei confronti degli individui appartenenti alle specie trota fario e trota iridea, la cui lunghezza supera il limite minimo di cattura di cui alla tabella A, durante lo svolgimento di gare di pesca agonistica ad essa dedicate.

Art. 14

Pasture

1. Ai fini del presente regolamento è considerata pastura qualsiasi sostanza utilizzata ai fini di attirare il pesce, comprese le esche.

2. È vietato usare come esca il sangue, le uova di pesce o loro imitazioni.

3. È vietata ogni forma di pasturazione col sangue o con interiora di animali.

4. Nelle acque secondarie di categoria B il pescatore sportivo può detenere ed usare, sul luogo di pesca, per ogni giornata di pesca non più di cinque chilogrammi di pastura asciutta, comprese le esche. Tale limite non vige durante le manifestazioni, gare e prove di pesca agonistica nazionali ed internazionali autorizzate.

5. Nelle zone istituite dalle Province per il carp fishing il limite giornaliero di pastura che ogni pescatore sportivo può detenere ed usare è fissato in dieci chilogrammi.

6. È vietato il rilascio nei corpi idrici delle pasture non utilizzate.

Art. 15

Pesca con apparecchi elettrici

1. La provincia può effettuare o autorizzare la cattura anche di specie ittiche per motivi scientifici con apparecchi elettrici, al fine di ripopolamento, per la riproduzione artificiale o per il contenimento di specie alloctone. Nell'atto di autorizzazione vengono indicate la durata della stessa nonché le cautele da osservare per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ittiofauna.

Art. 16

Modifiche al [r.r. 3/2009](#)

1. Il [comma 3 dell'articolo 3 del regolamento regionale 1 aprile 2009, n. 3](#) (Disciplina per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative acquatiche), è sostituito dal seguente: " 3. Ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici, nei corsi d'acqua demaniali, ad eccezione del fiume Velino e del fiume Tevere nel tratto da Valle Montanara in Comune di Narni a Rio San Vittore in Comune di Otricoli, non è consentito il transito con mezzi a motore. ".

Art. 17
Sanzioni

1. Per le violazioni delle prescrizioni e divieti del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 della [l.r. 15/2008](#).

Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2011.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia 15 febbraio 2001

Marini

ALLEGATI: Tabella 1

Elenco delle acque secondarie di categoria A

Provincia di Perugia	Fiume Nera e affluenti e sub affluenti relativi, torrente Tescio: dalle sorgenti fino a località Ponte Grande (Assisi), torrente la Pescia, fiume Menotre, rio Vaccara, fosso Rumore, fosso Sciola, rio Fergia, torrente Vertola, fiume Chiascio: dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Rasina, fiume Topino: dalle sorgenti fino al fosso della Ghianda, rio di Capodacqua, fiume Clitunno e derivazioni: dalla sorgente fino alla località Casco dell'Acqua di Foligno, torrente Caldognola, torrente Sentino, fosso Vetorno, torrente Fersinone, fosso Campodonico, torrente Aggia: dalle sorgenti a Marcignano, torrente Assino: dalle sorgenti fino a Camporeggiano, torrente Vaschi, torrente Regnano, torrente Lama, torrente Carpina dalle sorgenti fino al ponte in località vocabolo Gamba, torrente Passano, torrente Minima.
Provincia di Terni	Fiume Nera ed affluenti e sub affluenti relativi: dal confine con la provincia di Perugia (ponte Santiago) alla confluenza con il torrente Serra, canale la Ferriera (o canale Staino)
	Fiume Velino ed affluenti relativi: tutto il tratto che scorre in provincia di Terni, con esclusione del canale che mette in comunicazione le acque del lago Piediluco con quelle del fiume Velino, limitatamente al tratto che va dal Lago fino al Ponte sulla strada principale della Stazione di Piediluco;
	Torrente Chiani ed affluenti relativi: dallo sbarramento sito in località Morrano fino alla confluenza con il torrente Paglia;
	Torrente Fersinone ed affluenti relativi: dalle sorgenti fino al ponte sulla strada provinciale San Vito-Migliano.

Tabella 2

ELENCO DEGLI ATTREZZI CONSENTITI E DELLE MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE NELLE ACQUE PRINCIPALI

a. Lago Trasimeno	Dal 15 aprile al 15 settembre di ogni anno nelle zone antistanti spiagge pubbliche, campeggi e darsene, gli attrezzi per la pesca professionale devono essere installati ad una distanza non inferiore a centocinquanta metri dalla battigia.
1) Altana:	per l'altana la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 22, l'altezza massima consentita è di metri 1,50
2) Altana per carpe:	la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 70, l'altezza massima consentita della rete è di metri 4.

3) Altanella da latterino;	la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 7; l'altezza massima consentita della rete è di metri 1,80.
4) Retino da gamberetti:	la lunghezza massima consentita del diametro o lato maggiore è di cm. 80; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 5.
5) Tofone con ali da latterino:	l'uso di questo attrezzo con le caratteristiche di seguito specificate è consentito dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno. La misura consentita del lato delle maglie delle ali e della guida è rispettivamente di mm.12 e mm.18; la lunghezza massima consentita delle ali è di metri 5; la misura minima consentita delle maglie della sacca è di mm. 5; la lunghezza massima consentita della guida è di metri 25; l'altezza massima consentita dell'attrezzo è di metri 4 comprese la guida, le ali e la falda o cappello. Per ciascun tofone è consentito un numero massimo di 5 inganni. Questi attrezzi possono essere installati in file disposte ad una distanza di almeno metri 20 l'una dall'altra con interruzioni di almeno metri 15 ogni 5 tofoni, per lasciare il passaggio per le imbarcazioni. È fatto obbligo segnalare il passaggio tra 2 tofi mediante apposizione di bandierine bianche sui due pali terminali. I pali di sostegno dei tofi e delle relative guide devono essere in legno e sporgere dalla superficie dell'acqua almeno metri 1,20.
6) Tofone con ali:	la misura minima consentita del lato delle maglie delle ali e della guida è di mm. 18; la lunghezza massima consentita del lato delle ali è di metri 5; la misura minima consentita del lato delle maglie della sacca è di mm. 8; la lunghezza massima consentita della guida è di metri 25; l'altezza massima consentita dell'attrezzo è di metri 4, compresa la guida e le ali. Per ciascun tofone sono consentiti un numero massimo di 5 inganni. Questi attrezzi possono essere installati in file disposte ad una distanza di metri 100 l'una dall'altra con interruzioni di almeno metri 15 ogni 5 tofoni, per lasciare il passaggio per le imbarcazioni. È fatto obbligo segnalare tale passaggio mediante apposizione di bandierine bianche sui due pali terminali. I pali di sostegno dei tofoni e delle relative guide devono essere in legno e sporgere dalla superficie dell'acqua almeno metri 1,20.
7) Giacchio o sparviero:	la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 5.
8) Bertovello:	senza ali e con uno o più inganni; l'apertura massima consentita della rete è di cm. 80; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 18.
9) Bilancella:	la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 10.
10) Palamite o fila	
11) Nassa per gambero rosso (Procambarus clarkii)	la misura minima consentita del lato delle maglie degli inganni è di mm. 10.
b. Lago di Piediluco	
1) Arte grossa	la lunghezza massima consentita della rete è di metri 80, l'altezza massima consentita della rete è di metri 12; la misura minima consentita del lato delle maglie del sacco è di mm. 10, delle maglie delle ali è di mm. 40, delle maglie all'imbocco delle ali è di mm. 20. Nelle acque del lago può essere usata una sola Arte grossa
2) Rete verticale chiara: (detta anche retella	la lunghezza massima consentita della rete è di metri 200; l'altezza massima di metri 8; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 24.

da posta o altana):	La lunghezza complessiva di tali attrezzi contemporaneamente installati nelle acque del lago non può essere superiore a metri 1.600.
3) Martavellone o Cucullo	l'apertura massima consentita della bocca è di metri 2; la lunghezza massima consentita della mezzarina o longarina è di metri 50, la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 20; la lunghezza massima consentita delle ali è di metri 20, la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 30; la misura minima consentita delle maglie del sacco è di mm. 13. L'altezza massima consentita della rete è di metri 12. L'uso di detto attrezzo è consentito su tutta la superficie del lago, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre di ogni anno. Il numero massimo di martavelloni o cuculli che può essere installato nelle acque del lago è di numero 6 unità'.
4) Tramaglio o Tremaglio:	la lunghezza massima consentita della rete è di metri 30 e l'altezza di metri 2; la misura minima consentita del lato delle maglie della rete interna è di mm. 18. Nelle acque del lago il numero massimo consentito di tramagli è di 10 unità'.
5) Bertovello o Bertavello:	l'apertura massima consentita della bocca è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15. L'attrezzo può essere munito di ali la cui lunghezza e altezza massima consentita è rispettivamente di metri 8 e di metri 6, le cui maglie abbiano il lato non inferiore a mm. 20. Nelle acque del lago il numero massimo consentito di bertovelli è di 20 unità.
6) Palamite o fila:	il numero massimo di ami consentiti per ciascuna palamite è di n. 100. Il numero massimo di Palamiti che può essere installato nelle acque del lago è di n. 2 unità'.
7) Bilancella:	la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 10.
	Dallo sbocco del canale Medio-Nera fino all'altezza delle tribune del Centro nautico (sponda sottostante il paese) è vietato esercitare la pesca professionale ad una distanza inferiore a metri 50 dalla riva nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno. È vietato esercitare la pesca professionale nel canale che immette in comunicazione le acque del Lago di Piediluco con quelle del fiume Velino. È vietato esercitare la pesca professionale allo sbocco del Canale Medio Nera per metri 200. La Provincia competente, ai soli fini della pesca all'anguilla, può prevedere una deroga a quanto disposto dal comma precedente
<u>c. Bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della Pasquarella alla diga.</u>	
1) Rete verticale chiara (detta anche retella da posta o altana):	la lunghezza massima consentita della rete è di metri 200 e l'altezza di metri 6; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 30. L'uso di questa rete è vietato ad una distanza inferiore a metri 70 dalla riva. La lunghezza complessiva di tali attrezzi contemporaneamente installati nelle acque del lago non può essere superiore a metri 1800.
2) Martavellone o Cucullo:	l'apertura massima consentita della bocca è di metri 1,50; la lunghezza massima consentita della mezzarina o longarina è di metri 50, la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15; la lunghezza massima consentita delle ali è di metri 8 la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15; la misura minima consentita delle maglie del sacco è di mm. 13, l'altezza massima consentita della rete è di metri 5. Nel bacino idroelettrico di Corbara è consentita l'installazione di non più di 15 martavelloni o cuculli per la cattura dell'anguilla, del pesce gatto e del siluro nel periodo intercorrente dal 1° settembre al 31 dicembre, e dal 1° gennaio al 30 marzo per la cattura soltanto del pesce gatto e del siluro. Dal fosso della Pasquarella fino al Fosso della Barca, è consentita l'installazione di non più di n. 8

	martavelloni o cuculli nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre esclusivamente per la cattura dell'anguilla, del pesce gatto e del siluro e, dal 1° gennaio ed il 30 marzo, esclusivamente per la cattura del pesce gatto e del siluro.
3) Bilancella:	la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 10.
4. Bilancella:	la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm.10.
5. Palamite:	il numero massimo consentito di ami per ciascuna palamite è di n. 40. Il numero massimo di palamiti che può essere installato nelle acque del bacino idroelettrico di Alviano è di numero 2 unita'.

--

Tabella 3

ELENCO DEGLI ATTREZZI CONSENTITI PER ESERCITARE LA PESCA SPORTIVA

	Acque principali e acque secondarie di categoria B
1) Canna con o senza mulinello	
2) Tirlindana	
	Acque secondarie di categoria A
1) Canna con o senza mulinello	
2) Tirlindana	l'uso della tirlindana è consentito esclusivamente nel tratto del fiume Velino che scorre nella regione Umbria.

Tabella 4

Elenco delle acque in cui è consentita la pesca notturna dell'anguilla, del pesce gatto e del siluro ai possessori di licenza di pesca sportiva.

a) Provincia di Perugia	Tutte le acque principali e secondarie di categoria B.
b) Provincia di Terni	Tutte le acque principali e secondarie di categoria B e fiume Velino dalla diga al ponte della ferrovia.

Tabella 5

EPOCHE DI DIVIETO DI PESCA E LIMITI DI MISURA E DI CATTURA DEI PESCI

Specie	Epoche di divieto di pesca	Lunghezza minima pesci	Limiti cattura giornalieri per i possessori di licenza di pesca sportiva
Anguilla	F.Tevere: dal 1 ottobre al 28 febbraio Lago Trasimeno, lago di Piediluco, lago di Alviano e lago di Corbara: dal 1° febbraio al 30 aprile	cm. 40	n. 5

Barbo	dal 1 maggio al 30 giugno	cm. 25	n. 10
Carpa	dal 1° al 31 maggio	cm. 40	n. 3
Coregone	da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio	cm. 30	n. 6
Cavedano	dal 1 maggio al 30 giugno	cm. 25	n. 10
Latterino	dal 1° aprile al 30 settembre		
Luccio	dal 1° gennaio al 15 marzo	cm. 60	n. 1
Persico reale	dal 15 marzo al 15 aprile	cm. 16	n. 20
Persico reale nel lago di Piediluco	dal 15 marzo al 30 aprile	cm. 16	n. 20
Sandra o lucio-perca	dal 15 marzo al 30 aprile		n. 15
Persico trota	dal 15 aprile al 15 maggio	cm. 20	n. 10
Tinca	dal 15 maggio al 15 giugno	cm. 25	n. 10
Trota fario	da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio: durante tale periodo, nelle acque secondarie di categoria A è vietata la pesca a tutte le specie. Fino al 31 marzo la pesca è consentita solo da riva e senza entrare in acqua.	cm. 22	n. 5

Tabella 6

VALORI LIMITE DI QUALITA' DELLE ACQUE PER L'ATTIVITA' DI PESCA NEI LAGHETTI, CAVE E SPECCHI D'ACQUA

	Valore minimo	Valore massimo
Ossigeno disciolto (mg/l)	uguale o minore di 5	
pH	6	9
Ammoniaca totale (mg/l N)		0,78
Nitriti (mg/l N)		0,54
Fosforo totale (mg/l P)		1
Coliformi totali /100ml		1000
Coliformi fecali /100ml		300
Streptococchi fecali /100ml		300

Nel referto di esame batteriologico dovrà essere indicato il parere circa l'idoneità delle acque sotto l'aspetto igienico-sanitario.